

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016  
734/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI  
DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2016, PER LE  
IMPRESE CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125 e successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) e il relativo Allegato A (di seguito TIT 2012-2015), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 101/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 256/2014/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 146/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021", successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato

- B (di seguito: TIME 2016), Allegato C e Allegato D, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 417/2016/R/EEL;
  - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 458/2016/ R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME);
  - la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL);
  - la relazione di analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione 199/11;
  - la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL (di seguito: relazione tecnica NPR1);
  - il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL (di seguito: consultazione 428/2016/R/EEL);
  - il documento per la consultazione 4 agosto 2016, 457/2016/R/EEL (di seguito: consultazione 457/2016/R/EEL);
  - la comunicazione dell’Autorità alla società Odoardo Zecca S.r.l. (id AEEGSI 242), prot. 33662 del 17 novembre 2016;
  - le comunicazioni di convocazione delle associazioni di categoria rappresentative delle imprese distributrici al tavolo di lavoro sulle tariffe parametriche, prot. Autorità 14506 del 18 maggio 2016 e 24729 dell’8 settembre 2016;
  - la comunicazione pervenuta da Utilitalia in data 31 ottobre 2016, prot. Autorità 31489 del 2 novembre 2016 (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023 che si trovano riflesse nel TIT e nel TIME 2016;
- ai fini della regolazione tariffaria di cui al precedente alinea, l’Autorità ha suddiviso il suddetto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno di durata pari a quattro anni, prevedendo, in particolare, l’applicazione, nel corso del primo quadriennio 2016-2019 (di seguito richiamato anche come NPR1), dell’approccio generale adottato nei precedenti periodi;
- per gli anni successivi al 2016, la regolazione tariffaria per il servizio di misura è disciplinata dal TIME approvato con la deliberazione 458/2016/R/EEL;
- ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica nel NPR1, il TIT e il TIME 2016 individuano due differenti regimi, differenziati in funzione della dimensione delle imprese distributrici:
  - un regime di calcolo individuale, fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste nel precedente periodo di regolazione, da applicare in via prioritaria alle imprese che servono oltre

100.000 punti di prelievo e, limitatamente alla determinazione della tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione di energia elettrica, a quelle, di dimensioni inferiori, che eventualmente ne richiederanno l'applicazione ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL;

- un regime di riconoscimento parametrico dei costi, riservato alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo (di seguito: regime parametrico), fondato su livelli di riconoscimento unitario per punto di prelievo, calcolato in base al valore aggregato degli investimenti effettuati dalle medesime imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- il comma 4.1, lettera b, punto ii, della deliberazione 654/2015/R/EEL prevede che l'Autorità con successivo provvedimento provveda alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servano fino a 100.000 punti di prelievo, sia in relazione al servizio di distribuzione, sia in relazione al servizio di misura;
- ai fini della definizione dei criteri relativi al suddetto regime parametrico:
  - in data 25 maggio 2016, si è tenuto un apposito tavolo di lavoro preliminare con le associazioni di categoria rappresentative delle imprese distributrici di energia elettrica al fine di illustrare i primi orientamenti dell'Autorità in ordine al riconoscimento parametrico dei costi di capitale per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
  - in data 21 luglio 2016 è stata diffusa la consultazione 428/2016/R/EEL recante criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo; e che nella medesima consultazione è stata prefigurata l'adozione del provvedimento finale entro l'autunno 2016;
  - in data 16 settembre 2016, si è tenuto un secondo tavolo di lavoro con le sopra menzionate associazioni di categoria, al fine di approfondire gli orientamenti contenuti nella citata consultazione 428/2016/R/EEL;
- dalle osservazioni formulate dagli *stakeholders* in relazione alle proposte illustrate nella consultazione 428/2016/R/EEL, nonché nell'ambito dei richiamati tavoli di lavoro, è emersa:
  - con riferimento al riconoscimento dei costi per il servizio di distribuzione, una non piena condivisione delle proposte dell'Autorità, in particolare in relazione alle modalità di fissazione del livello di partenza delle tariffe calcolate secondo criteri parametrici;
  - la necessità di approfondire i temi legati alle variabili da considerare al fine di riflettere correttamente gli effetti legati alla presenza di fattori al di fuori del controllo dell'impresa che comportano differenti condizioni (e costi) nell'erogazione del servizio;
  - con riferimento al riconoscimento dei costi per il servizio di misura, una generica esigenza di coordinamento con le ipotesi relative al riconoscimento dei costi per i sistemi di *smart metering* di seconda generazione illustrate nella consultazione 457/2016/R/EEL;

- gli approfondimenti di cui al precedente alinea sono tuttora in corso, comportando una dilazione dei tempi necessari per l'adozione del provvedimento finale;
- il punto 4 della deliberazione 646/2016/R/EEL prevede che l'Autorità con successivo provvedimento definisca i criteri di riconoscimento dei costi per l'installazione di sistemi di *smart metering* 2G per le imprese che servano meno di 100.000 punti di prelievo;
- con comunicazione 31 ottobre 2016 una delle associazioni di categoria ha richiesto che la determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo sia effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2016 e che tali tariffe siano determinate in sostanziale continuità con i criteri di riconoscimento adottati fino al 2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento all'anno 2015, la deliberazione 146/2015/R/EEL ha approvato i parametri unitari delle tariffe di riferimento di cui ai commi 7.1 e 7.2 del TIT 2012-2015, e che mediante tale provvedimento, l'Autorità ha altresì:
  - rinviato la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2015, nei confronti dell'impresa distributrice E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO (id AEEGSI 501), in attesa della risoluzione delle criticità individuate in relazione alla valorizzazione delle variabili di scala rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie;
  - rinviato la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2015 nei confronti della SOCIETA' COOPERATIVA GOMION (id AEEGSI 1533) e della società EUP (id AEEGSI 3288), nelle more degli approfondimenti istruttori volti ad accertare il possesso dei requisiti per operare quali imprese di distribuzione di energia elettrica;
  - approvato in via provvisoria le tariffe di riferimento per l'anno 2015 nei confronti delle 20 imprese riportate nella tabella B allegata alla richiamata deliberazione 146/2015/R/EEL, prevedendo, per talune di esse, limitazioni d'ufficio dei parametri tariffari al triplo del valore medio nazionale;
- la società ODOARDO ZECCA Srl (id AEEGSI 242) ha presentato all'Autorità istanza ai sensi della deliberazione 101/2012/R/EEL e che l'istruttoria di cui all'articolo 6 della suddetta deliberazione, è ancora in svolgimento;
- con riferimento alle imprese SEA S.C. (id AEEGSI 91), INTERESSENZA ELETTRICA VICINA ARMENTAROLA (id AEEGSI 500), AZIENDA ELETTRICA STELVIO SOC. COOP (id AEEGSI 506), AZIENDA ELETTRICA KALMTAL (id AEEGSI 581), AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO SPA (id AEEGSI 640), AZIENDA ELETTRICA INNERBICHLER FRANZ (id AEEGSI 913), AZIENDA ELETTRICA STEIN S.N.C. (id AEEGSI 1014), AZIENDA ELETTRICA GANTERER S.A.S. (id AEEGSI 1053), INTERESSENZA UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PEDRACES – COSTALTA (id AEEGSI 1569), CONSORZIO ERD (id

AEEGSI 1588), HOFER ERNST AZIENDA ELETTRICA (id AEEGSI 1750), COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA RIDANNA (id AEEGSI 2337), COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (id AEEGSI 2674) risultano tuttora in corso le attività istruttorie svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata ai sensi della deliberazione 256/2014/E/COM;

- l'impresa SELNET (id AEEGSI 3255) risulta aver acquisito, con decorrenza 1 luglio 2016, le attività di distribuzione e di misura dell'energia elettrica dell'impresa Azienda Energetica Reti Spa (id AEEGSI 263) modificando la ragione sociale in EDYNA Srl; e che a tale impresa, a seguito della variazione societaria, ai sensi del comma 8.3 del TIT, si applica il regime individuale di determinazione del costo riconosciuto previsto per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 11 del TIT reca disposizioni relative all'aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 8 del medesimo TIT;
- ai sensi del comma 15.1 del TIME 2016, la tariffa di riferimento relativa ai punti di prelievo serviti in alta e media tensione è pari alla tariffa  $MIS_c$ , i cui valori sono riportati nella tabella 1 del medesimo TIME 2016;
- in relazione alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per l'anno 2016, secondo quanto previsto dal comma 12.2 del TIT e dal comma 17.2 del TIME 2016, il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica è fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,6%).

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, nelle more della conclusione del procedimento di definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi per i servizi di distribuzione e misura per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, tenuto conto dell'esigenza di considerare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e al fine di consentire a tali imprese di disporre di informazioni utili in vista della predisposizione dei bilanci aziendali relativi all'esercizio 2016, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- sia opportuno, in relazione alle tariffe di riferimento di cui al precedente alinea, sempre in ragione dell'esigenza di considerare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese nell'attesa che siano definiti i nuovi criteri di riconoscimento dei costi su base parametrica, prevedere che i parametri unitari siano determinati applicando criteri analoghi a quelli utilizzati per gli aggiornamenti tariffari delle imprese di dimensione maggiore che risultano

- peraltro in sostanziale continuità con i criteri di riconoscimento adottati per il periodo di regolazione 2012-2015;
- sia opportuno, con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prevedere che, per ciascuna impresa che serve fino a 100.000 punti di prelievo, la tariffa di riferimento provvisoria per l'anno 2016, sia determinata:
    - per la quota a copertura dei costi operativi, applicando i medesimi criteri di calcolo utilizzati per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, secondo quanto illustrato nell'Appendice A1 allegata alla relazione tecnica NPR1;
    - per la quota a copertura dei costi di capitale, mediante aggiornamento della relativa quota parte dei parametri unitari delle tariffe di riferimento approvate per l'anno 2015, ai sensi della deliberazione 146/2015/R/EEL, applicando in particolare:
      - ai fini della determinazione della quota parte a copertura della remunerazione del capitale investito netto:
        - i tassi di variazione previsti dal comma 11.4 del TIT;
        - correttivi specifici che consentano di riflettere le condizioni di aggiornamento applicate alle imprese di dimensione maggiore e in particolare:
          - un tasso che esprima la variazione intervenuta nelle modalità di determinazione forfetaria del capitale circolante netto (passato dall'1% del capitale netto allo 0,1% del capitale netto) e delle poste rettificative (il cui valore è passato dal -2,17% al -1%);
          - un ulteriore tasso di variazione che rispecchi la variazione del tasso di remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio di distribuzione di energia elettrica, tra l'anno 2015 e l'anno 2016;
      - ai fini della determinazione della quota parte a copertura degli ammortamenti riconosciuti, i tassi di variazione di cui al comma 11.7 del TIT;
      - sempre ai fini della determinazione della quota parte a copertura dei costi di capitale, con l'obiettivo di replicare, pur in modo semplificato, gli effetti delle modifiche alla regolazione introdotte per il NPR1 per le imprese di dimensione maggiore, prevedere che il riconoscimento relativo alle immobilizzazioni pertinenti al comparto delle attività commerciali (*cot*) sia effettuato mediante maggiorazione forfetaria del valore delle immobilizzazioni nette relative al servizio di distribuzione, oggetto di remunerazione; e che tale maggiorazione sia pari all'1% del capitale investito netto riconosciuto;
  - sia opportuno, con riferimento alle imprese per le quali i parametri delle tariffe di riferimento per l'anno 2015 siano stati approvati con una limitazione d'ufficio, ai sensi della deliberazione 146/2015/R/EEL, applicare i tassi di

variazione sopra riportati a partire dai valori dei parametri tariffari come limitati d'ufficio;

- sia opportuno, con riferimento al servizio di misura, prevedere che, per ciascuna impresa che serve fino a 100.000 punti di prelievo, la tariffa di riferimento provvisoria per il servizio di misura, per l'anno 2016, relativa ai punti di prelievo serviti in bassa tensione, sia pari alla tariffa  $MIS_c$ , i cui valori sono riportati nella tabella 1 del TIME 2016;
- in coerenza con quanto previsto dal comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL, sia opportuno che i termini entro cui le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo possano richiedere l'applicazione del regime puntuale di determinazione delle tariffe di riferimento, anche con riferimento alle tariffe relative all'anno 2016, vengano definiti in esito al completamento dei criteri del regime parametrico atteso nei primi mesi dell'anno 2017;
- sia opportuno, ai fini del dimensionamento della quota parte delle tariffe di riferimento a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica "Volumi di servizio erogati - DIS", riferiti all'anno 2015; e che, laddove tali dati non siano disponibili, utilizzare i più recenti dati relativi alle variabili di scala comunicate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione

## **DELIBERA**

1. di approvare le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, come riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di prevedere che, con riferimento a ciascuna impresa che serve fino a 100.000 punti di prelievo, le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016, a copertura dei costi relativi al servizio di misura dell'energia elettrica per i punti di prelievo in bassa tensione, siano pari alla tariffa  $MIS_c$  di cui all'articolo 12 del TIME 2016, i cui valori sono riportati nella tabella 1 del medesimo TIME 2016;
3. di prevedere che i termini entro cui le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo possono richiedere, ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL, l'applicazione del regime puntuale di determinazione delle tariffe di riferimento, vengano definiti, anche con riferimento alle tariffe relative all'anno 2016, in esito alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi;
4. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*